

Lugano, 12 settembre 2021

N° 1414: SULLE NUOVE MISURE

Inizia, nostro malgrado, una serie di contributi volti a tentare di spiegare le nuove restrizioni imposte. Molte di queste informazioni si possono già trovare sul sito di GastroTicino ma pure su quello di GastroSuisse, nonché (ma in minore misura) di HotellerieSuisse.

Cercheremo di spiegare poi gli esempi, che sono poi i casi pratici.

Ciò non toglie che il 13.7.2021 (GD n° 1382 – vedi pagina Facebook Gastro Diritto o sito GT) avevamo già avanzato l'ipotesi di una limitazione delle entrate ai soli vaccinati e il 26.8.2021 (GD n° 1411 – vedi pagina Facebook Gastro Diritto) indicato qualcosa su eventuali ricorsi.

In linea generale ci teniamo a dire quanto segue:

- le passate restrizioni erano volte a restringere la pandemia, queste (invece) verrebbero imposte per una questione di posti-letto: questa eventualità non è indicata nella legge sulle epidemie, visto poi che la misura tocca gli incolpevoli esercenti;
- come vedremo, su alcune misure vi è qualche forte perplessità giuridica;
- è sbagliato dare le colpe all'on. Berset, visto che il Consiglio federale è composto da 7 membri e quindi lui non decide da solo (lui ci deve mettere la faccia quale responsabile del dipartimento di competenza);
- in questo momento NON vi sono basi legali per ottenere dei rimborsi per questa riduzione di clientela. Per eventuali risarcimenti che potessero venire, fa bene un esercente dell'Alto Ticino che ieri sera ci spiegava di avere ricevuto già delle disdette e che tiene un apposito elenco dimostrativo di quelli che potranno essere i danni.

N° 1415: PERSONE CON CERTIFICATO

Sono considerate persone con certificato coloro che hanno un certificato covid elvetico e coloro che possiedono un certificato estero riconosciuto.

La durata del certificato è di 365 giorni per chi ha ultimato la vaccinazione e di 180 (dalla data che era risultata positiva) per chi ne è guarito.

Nonostante la restrizione da lunedì, oggi come oggi, le autorità federali NON sono ancora state in grado di spiegare cosa fare con le persone che possiedono un attestato estero ma non omologato. Hanno promesso di farlo a breve, proponendo che queste persone si limitino ad un test (PCR o test-rapido).

In ogni caso, di regola, per il riconoscimento di certificati esteri la Svizzera si rifà alle normative dell'UE.

Per quanto concerne le vaccinazioni effettuate in Svizzera, l'ordinanza prevede oggi i seguenti riconoscimenti: Comirnaty®, COVID-19 Vaccine Moderna, AstraZeneca, Sinopharm BIBP, Sinovac, Covishield™, nonché Janssen (ques'ultima prevede un'unica dose di vaccino).

Attenzione comunque prestare alle modifiche future, in particolare per la durata del certificato ed eventuali nuovi riconoscimenti elveticici o esteri.

Questo contributo è datato del 10 settembre 2021.

N° 1417: LE REGOLE ABROGATE (articolo 12 DELL'ORDINANZA-COVID-SP)

Sono ABROGATE le seguenti regole sui luoghi chiusi:

- a) tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,
- b) per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,
- c) gli ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro tavolo,
- d) i gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di ospiti;

Per quanto concerne le aree esterne:

"Nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci".

Anche le odierne regole sulle mense aziendali sono abrogate e modificate.

N° 1418: NUOVE REGOLE (articolo 12 cpv. 1 O-Covid-SP)

Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

- (1) nei luoghi chiusi, le strutture devono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato;
- (2) nelle aree esterne, possono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato; è fatto salvo il caso di manifestazioni ALL'APERTO per le quali l'accesso è limitato alle persone con un certificato (questa limitazione si applica anche alle aree esterne delle strutture della ristorazione, dei bar e dei club se detti spazi sono utilizzati per la manifestazione).

Se una struttura non prevede la limitazione dell'accesso nelle aree ESTERNE, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.

La norma modifica anche alcune regole per le mense aziendali (che non trattiamo in questo contributo). Inoltre, la norma porta a diverse situazioni quantomeno equivoche sulle quali ritorneremo nei contributi successivi.

N° 1419: MANIFESTAZIONI IN LUOGHI CHIUSI PER LE QUALI NON È LIMITATO L'ACCESSO CON UN CERTIFICATO

Il numero di persone o partecipanti è limitato a 30.

Inoltre:

- 1) si tratta di una manifestazione di un'associazione o di un altro gruppo fisso, i cui membri sono conosciuti dall'organizzatore;
- 2) sono utilizzati al massimo due terzi della capienza della struttura;
- 3) è osservato l'obbligo di portare una mascherina facciale;
- 4) è rispettata nel limite del possibile la distanza obbligatoria;
- 5) non si consumano cibi e bevande.

Attenzione: queste regole valgono SOLO se partecipano persone (anche una sola) senza certificato.

N° 1420: ANCHE GLI OSPITI DEGLI ALBERGHI

Premesso: a nostro parere quanto stiamo per spiegare è illegale e illogica (e pertanto anti-costituzionale). Infatti, un semplice ufficio federale (perché il consiglio federale non lo dice espressamente) scrive nelle Direttive di applicazione che i ristoranti e bar degli alberghi sono inclusi nell'obbligo di verifica del certificato. In altre parole: gli stessi ospiti che per la colazione mangiano, a pranzo e la sera diventerebbero infetti. Come detto, questa norma (che tocca pesantemente anche gli ospiti) è assolutamente illogica e - francamente - stupisce che HotellerieSuisse (direttamente interessata) non abbia ancora reagito. Del resto: dove mangiano i turisti non vaccinati? La norma è fuori luogo anche per questo motivo.

Certo, la questione potrebbe essere aggirata dalle strutture alberghiere per i propri ospiti, offrendo la ristorazione in altra maniera, per esempio:

- 1) in camera
- 2) in modalità take-away
- 3) in locali esclusivamente pensati per gli ospiti non vaccinati (es. locali del tempo libero), fermo restando che valgono le usuali normative sulle distanze e sicurezze.

N° 1421: ESTERNO E CERTIFICATO / INTERNO SENZA CERTIFICATO

L'utilizzo del Certificato è facoltativo all'esterno. Per esterno si intende un luogo non chiuso e con possibilità di ricambio d'aria (come sinora).

Il gerente potrebbe anche limitare l'accesso esterno alle sole persone con certificato (o anche tampone), sia in modo duraturo che per singoli eventi o momenti.


Gli ospiti senza certificato possono entrare nel locale per andare in bagno, oppure acquistare in modalità take-away (rispettivamente ordinare per l'esterno, per quanto illogico ciò sia). Queste persone devono indossare la mascherina.

Lo stesso vale per gli agenti di polizia non vaccinati (per quanto possa essere illogico) che dovessero effettuare dei controlli.

N° 1422: EVENTO IN EP

Ecco un'interessante scheda tratta dal sito di GastroSuisse per quanto concerne gli eventi dal 13 settembre 2021 (<https://www.gastrosuisse.ch/.../gastrosuisse...>)

«Vorrei organizzare un evento»



Valida dal 13 settembre 2021

(seguono sotto altre domande e risposte)

N° 1423: COLLABORATORI NON VACCINATI

Il Consiglio federale non ha avuto il coraggio di mantenere la ventilata possibilità diretta per il datore di lavoro ad imporre il vaccino ai propri collaboratori. In pratica ha scaricato al datore di lavoro la responsabilità.

Sulle modalità e possibilità di licenziamento del personale non vaccinato abbiamo già scritto.

Fatto sta che i collaboratori NON sono tenuti a possedere un certificato Covid. Tuttavia, i datori di lavoro possono chiedere ai collaboratori il certificato, qualora ciò sia funzionale a misure di protezione adeguate (per esempio i collaboratori vaccinati possono essere esonerati dal portare la mascherina).

Vanno innanzitutto sentiti i collaboratori, anche perché la questione verrebbe poi inserita nel piano di protezione (così preteso dall'ordinanza-SP)

Piaccia o non piaccia, i lavoratori sono tenuti a rispondere e documentare lo stato vaccinale. Le direttive spiegano che "emerge la necessità di poter verificare il possesso del certificato, per consentire ai datori di lavoro di ottemperare al loro obbligo di tutela della salute rispettivamente della protezione nei confronti di terzi." Si tratta quindi di potere tutelare i colleghi di lavoro, come pure gli ospiti dell'azienda.

Per questa ragione, è stato autorizzato il diritto al datore di verificare l'esistenza di un certificato (art. 3 O-SP), "se questo serve a stabilire l'adozione di misure di protezione opportune secondo il principio STOP o all'attuazione del piano di test" (art. 7 cpv. 2 O-SP).

Le direttive precisano poi che "se il datore di lavoro, basandosi su motivi oggettivi, richiede l'obbligo del certificato per una prestazione lavorativa da parte dei lavoratori, deve approntare un'offerta di test per i lavoratori che non dispongono di una condizione del sistema immunitario (ossia che non sono né vaccinati né guariti). Secondo l'attuale disciplinamento dei costi per l'esecuzione di test ripetuti, i costi per questa offerta di test sono assunti dalla Confederazione, mentre in caso di test singoli le spese sono assunte dal datore di lavoro."

Diversa è la situazione laddove il datore di lavoro prevede cosiddette "misure di alleggerimento (p. es. revoca dell'obbligo di portare la mascherina, partecipazione a riunioni), la prestazione lavorativa può essere estesa anche ai lavoratori senza certificato, ma in presenza di misure di protezione, e il datore di lavoro non è obbligato ad approntare un'offerta di test e quindi ad assumersene i costi."

Questo significa che si può (deve) obbligare i lavoratori non vaccinati ad indossare la mascherina quando servono all'interno o sono a contatto con persone, a differenza dei colleghi vaccinati. Attenzione però a verificare se sotto il profilo aziendale questo valga la pena: cosa deve pensare l'ospite che vede un cameriere con mascherina e l'altro no?

Nell'ambito delle nuove assunzioni, dei rinnovi contrattuali oppure della conferma di assunzione (dopo il periodo di prova), l'esistenza di un certificato può dunque costituire un criterio determinante per il rapporto di lavoro, visto che questo stato fa dipendere l'organizzazione lavorativa aziendale.

N° 1425: IN ATTESA DELLE PROSSIME PRECISAZIONI

Abbiamo dato una prima infarinatura di quanto pubblicato dalla Confederazione e dalle associazioni di categoria sinora.

Inammissibile (e irrispettoso verso il settore) il ritardo a Berna, in particolare dall'UFSP, che a poche ore dall'introduzione scrivono candidamente che le precisazioni verranno pubblicate entro il 13 settembre

La presente pagina web sarà aggiornata con l'entrata in vigore delle ultime decisioni, ossia il 13 settembre 2021. Per le informazioni più recenti si rimanda nel frattempo al comunicato stampa. [🔗](#)

N° 1426: QUALI DOCUMENTI PERSONALI PER LA VERIFICA DEL CERTIFICATO COVID?

I documenti più accreditati sono quelli ufficiali con la fotografia. L'ufficio federale elenca a titolo di esempio:

- carta d'identità
- passaporto
- licenza di condurre
- permesso di soggiorno (*)
- tessera dello studente
- SwissPass

(*) le autorizzazioni per stranieri N, F e S (richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente singole o per gruppi) non sono tecnicamente dei permessi di soggiorno e neppure garantiscono per le effettive generalità.

N° 1427: CHI HA UN CERTIFICATO COVID?

Grazie ad alcuni nostri "followers" ci siamo resi conto che in questo pandemonio burocratico (ironia della sorte: pandemonio ha la medesima radice di pandemia!!!) anche le cose più scontate non lo sono più. Ne avevamo già parlato in un paio di contributi ma occorre ribadirlo a chiare lettere.

Sono tre le categorie di persone che possono avere un certificato Covid. **NON VALE INFATTI L'EQUAZIONE "CERTIFICATO = VACCINO".**

- (1) chi è completamente vaccinato (cfr. anche GD 1415)
- (2) chi è guarito
- (3) chi ha fatto il test con esito negativo.

Eccoci, infatti, la definizione dataci dall'UFSP: "Il certificato COVID è un modo per attestare l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla malattia o il risultato negativo di un test e sarà emesso, su richiesta, come documento in formato cartaceo o PDF dotato di un codice QR."

Questo significa, a scanso di equivoco, che una persona non-vaccinata e che non ha mai contratto il covid ottiene un (temporaneo) certificato-covid dopo un test negativo (v. prossimo contributo).

N° 1428: COME SI OTTIENE IL CERTIFICATO-COVID

Premesso che la procedura è leggermente diversa, a dipendenza se si è vaccinati, guariti o testati. Di per sé, il certificato COVID (che può anche essere solo cartaceo), viene emesso da:

- centri di vaccinazione
- studi medici e ospedali
- farmacie e laboratori
- centri di test
- altri luoghi stabiliti dalle autorità cantonali.

Per quanto concerne specificatamente le persone che si sono sottoposte al test PCR o ANTIGENICO con esito negativo, pur non avendo mai contratto il virus e pur non essendo vaccinati completamente:

(1) Il test PCR negativo ha una validità di 72 ore.

Il certificato COVID viene inviato su richiesta direttamente nell'app «COVID Certificate». Chi vuole ricevere un certificato COVID, deve specificarlo già al momento del prelievo del campione. Molti lo chiedono solo in versione cartacea.

(2) Il test antigenico rapido negativo ha una validità di 48 ore.

Il certificato COVID è emesso su richiesta direttamente dai centri di test. È possibile ottenerlo direttamente sul posto oppure riceverlo in formato digitale via e-mail o direttamente nell'app «COVID Certificate».

Promemoria: per i test autodiagnostici e anticorpali non sarà emesso alcun certificato COVID.

N° 1431: CHI CONTROLLA IL CERTIFICATO?

Il responsabile aziendale per il covid impartisce le necessarie direttive, in particolare tenendo conto che il collaboratore deve poi spiegare all'ospite il motivo della richiesta e che i dati non vengono utilizzati per altri scopi.

Quindi, dovrebbe essere chiaro chi ha controllato in un determinato momento.

Sulle modalità di controllo non vi sono ancora direttive precise, in quanto si indica solo la possibilità di utilizzare l'apposita APP (che è comoda), ma evitando di confermare che questa possibilità è solo facoltativa.

N° 1429: DOVE FARE UN TEST (IN TICINO)?

Come spiegato nel precedente contributo, ogni Cantone si è organizzato nella propria maniera. Così, per esempio, chi vi scrive aveva fatto un test direttamente presso un apposito locale di un ospedale grigionese.

Per il cantone Ticino abbiamo estrapolato il volantino con le indicazioni delle farmacie e degli studi medici, che alleghiamo qui, pensando di fare buona informazione in modo che i clienti possano testarsi.



TEST PCR oppure TEST RAPIDO
Chiamare l'Hotline 0800 144 144, una farmacia o uno studio medico.

TEST PCR ou TEST RAPIDE
Appeler la Hotline 0800 144 144, une pharmacie ou un cabinet médical.

PCR-TEST oder SCHNELLTEST
Rufen Sie die Hotline 0800 144 144, eine Apotheke oder eine Arztpraxis an.

PCR or RAPID TEST
Call the Hotline 0800 144 144, a pharmacy or a medical practice.

Farmacie
Pharmacies
Apotheken
Pharmacies

Studi medici
Cabinets médicaux
Arztpraxen
Medical practices

Anche in assenza di sintomi è possibile fare il test rapido antigenico in farmacia e ricevere il codice QR per il Certificato COVID.

(seguono sotto altre domande e risposte)

N° 1430: E LA COLAZIONE DEI PROPRI OSPITI?

Che fare con la colazione dei propri ospiti se non hanno il certificato covid? Mangiano di fuori o relegati in camera o in qualche sgabuzzino?

(1) Una legge formale definisce cosa sia una prestazione alberghiera:

“Si considera prestazione del settore alberghiero l’alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente”.

Trattasi dell’articolo 25 cpv. 4 LIVA. Il relativo Messaggio, approvato alle Camere federali e che evoca la genesi della norma fa una evidente distinzione tra “prestazioni alberghiere” (con aliquota ridotta) e servizi della “ristorazione” (che possiedono l’aliquota ordinaria; vedasi Foglio Federale 2008, pag. 6118).

E non solo! Nel 2017, in occasione della conferma di questa aliquota ridotta a favore del settore alberghiero, si è proprio voluto fare una distinzione tra le prestazioni alberghiere e quelle di semplici locazioni di camere per turisti, appellandosi addirittura ad una direttiva europea (2006/112/CE).

In data odierna (11.09.2021) l’Amministrazione federale delle contribuzioni conferma la piena validità di questa norma, spiegando:

“Per alloggio s’intende il pernottamento e la prima la colazione, anche se questa è fatturata separatamente. Queste prestazioni sono imponibili all’aliquota speciale. La prima colazione è imponibile all’aliquota speciale unicamente se è direttamente correlata al pernottamento. Se un albergo fattura una prima colazione a un cliente che non pernotta in albergo, la rispettiva controprestazione è imponibile all’aliquota normale quale prestazione della ristorazione.” E ancora: “Rientrano nel novero delle aziende alberghiere gli alberghi, le locande con alloggi, i garni e motel, le pensioni di vacanza, gli aparthotel come pure gli alberghi galleggianti”.

La direttiva 08-IVA (riconosciuta anche dai Tribunali) suddivide i servizi della ristorazione e i servizi alberghieri, confermando che la colazione dei propri ospiti è considerato servizio alberghiero (e non della ristorazione).

PRIMA CONCLUSIONE: LA COLAZIONE AI PROPRI OSPITI PERNOTTANTI COSTITUISCE UNA PRESTAZIONE ALBERGHIERA E NON DELLA RISTORAZIONE.

(2) Ora vediamo se vi sono “normative covid” che annullano il (chiaro) tenore dell’articolo 25 cpv. 4 LIVA e delle direttive federali vigenti (già confermate dai Tribunali).

L’articolo 12 cpv. 3 dell’ordinanza si limita a citare le “strutture della ristorazione” (art. 12 cpv. 1, art. 12 cpv. 3 e art. 15 cpv 1bis). Ci si ricorderà che con la prima e seconda ondata si era già fatta una differenziazione tra strutture alberghiere e strutture della ristorazione, in particolare permettendo alle prime di alloggiare turisti in pensione completa, quando la ristorazione aveva invece l’obbligo di chiusura. Le norme in vigore dal 13 settembre non menzionano in alcun modo il settore alberghiero.

SECONDA CONCLUSIONE: SOTTO IL CAPPELLO DEL DIRITTO D’URGENZA, NON ESISTE ALCUNA MENZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE ATTA A VANIFICARE QUANTO UNA LEGGE HA DEFINITO QUALE STRUTTURA O SERVIZIO ALBERGHIERO.

(3) Le direttive federali (cioè i testi scritti da funzionari federali, non vidimati dal Consiglio federale e peraltro neppure firmate) affermano che “d’ora in avanti, i luoghi chiusi di strutture della ristorazione, bar e club in cui la consumazione avviene sul posto dovranno restare accessibili soltanto alle persone a partire dai 16 anni in possesso di un certificato. Questo obbligo si applica anche ai ristoranti e ai bar degli alberghi.”

Ci si potrebbe seriamente chiedere se l’allargamento dell’obbligo di certificato alla ristorazione degli alberghi – a differenza di quanto avveniva in precedenza con le precedenti ondate – sia legale e

costituzionale, in quanto deciso unilateralmente da un ufficio federale, peraltro aggirando anche la Legge federale sulle pubblicazioni ufficiali (in particolare l'art. 8).

Giriamo il quesito alle associazioni di categoria che si vedrebbero avere in casa degli ospiti albergati che non potrebbero mangiare da nessuna parte se non sono in possesso di un certificato.

A noi, in questo contributo, interessa infatti solo la colazione.

In questo contesto prendiamo nota che:

- Una legge indica la colazione come prestazione alberghiera
- Nessuna ordinanza covid indica la questione della colazione
- Neppure una direttiva federale (per quanto lecita) menziona la questione della colazione
- Esistono solo limitazioni alle attività della ristorazione

TERZA CONCLUSIONE: DA NESSUNA PARTE LE RESTRIZIONI TANGONO IL TENORE DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE "Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione".

(4) L'articolo 36 cpv. 1 della Costituzione stabilisce: "Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile".

Aggiungiamo a titolo di promemoria l'articolo 182 cpv. 1 della Costituzione: "Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge".

Impedire ai turisti di fare regolarmente colazione costituisce già una prima limitazione delle libertà personali.

Esiste pure una violazione della libertà di commercio (libertà economica) nei confronti del datore di alloggio.

Inoltre, occorre che vi sia una norma chiara che imponga eventuali limitazioni, in particolare che dica chiaramente che un'altra norma non vale più: e questo lo impone il principio della legalità (nonché della certezza del diritto) che è parimenti un diritto costituzionale (peraltro qui sorretto dalla legge federale sulle pubblicazioni ufficiali).

ATTUALMENTE ABBIAMO UNA FORMALE LEGGE CHE INDICA LA COLAZIONE COME PRESTAZIONE DELL'ALBERGHERIA E NON DELLA RISTORAZIONE. NON ABBIAMO NESSUNA NORMA CONTRARIA D'URGENZA CHE AFFERMI IL CONTRARIO (NEPPURE LE DIRETTIVE – comunque non sufficienti a vanificare una legge – DICHIARANO L'ESCLUSIONE DELLA COLAZIONE AI PROPRI OSPITI).

(5) Ne consegue che – salvo che il piano di protezione approvato per la propria azienda non affermi volontariamente il contrario – sotto un profilo prettamente giuridico oggi (11 settembre 2021) NON ESISTONO NORME ANNUNCIATE DAL 13 SETTEMBRE 2021 CHE IMPEDISCANO ALL'ALBERGATORE DI FORNIRE LA COLAZIONE AI PROPRI OSPITI. Fermo restando, che trattandosi di spazi comuni occorrerà il mantenimento di tutte le usuali misure (distanziamento, mascherina, ecc.).

(6) Preciso che si tratta di un parere giuridico e non politico o polemico e che la questione si limita qui alle colazioni dei propri ospiti. Sarebbe auspicabile fare chiarezza, ma in assenza di trasparenza è evidente che a fare stato è l'affermazione legale che "si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione", ergo escludendo che la colazione sia da considerarsi un servizio della ristorazione.

(seguono sotto altre domande e risposte)

N° 1432: PRANZO, SPUNTINO E CENA DI OSPITI ALBERGATI SENZA CERTIFICATO...

Unendo le varie normative e spiegazioni dobbiamo risolvere il problema dei turisti: dove pranzano o dove fanno cena se non sono vaccinati, non sono guariti dal covid oppure non hanno un (recente) test negativo da mostrare (n° 1427)?

Già abbiamo sollevato ampi dubbi (n° 1420 e 1430) sulla costituzionalità e legalità (oltre che illogicità) della limitazione ai pasti nei confronti degli ospiti.

Prendendo per buone (?) queste limitazioni, situazione stante non possiamo che confermare che per queste categorie di ospiti senza certificato (n° 1427), vi sono queste possibilità di "offerta"

- (1) servizio in camera (possibilità prevista dalla direttiva)
- (2) in modalità take-away (possibilità prevista dalla direttiva)
- (3) in locali esclusivamente pensati per gli ospiti senza certificato (es. locale del tempo libero, apposita saletta, ecc.), fermo restando che valgono le usuali normative sulle distanze e sicurezze (possibilità prevista da nessuna parte ma dove nessuna norma attualmente lo vieta, trattandosi di una combinazione delle due varianti sopra).

Nella variante 3) occorre però prestare attenzione che non vi sia commistione con il resto del locale della ristorazione, rispettivamente con le persone munite del certificato e che possono pertanto girare tranquillamente senza mascherina.

Non è detto che si arrivi ad una soluzione che possa abolire queste assurde situazioni, volte unicamente a danneggiare l'albergatore e la nomea, nonché incitando implicitamente le persone a recarsi in altri Paesi.

N° 1433: "COPPIE MISTE"

Che fare quando si alloggia una coppia (o una famiglia con figli sopra i 16 anni) dove una persona non ha il certificato?

In questo caso chi ha il certificato potrebbe scegliere se stare "segregato" con il familiare oppure mangiare tra i "certificato-muniti".

Questo caso bene evidenzia ulteriormente l'illogicità (e non solo) dell'estensione agli alberghi dell'obbligo del certificato per la cena e il pranzo da parte ai propri ospiti.

Altri contributi saranno pubblicati su gastroticino.ch e anche sulla pagina FB "Gastro Diritto".